
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- il Regolamento Edilizio del Comune di Mantova è stato adottato con D.C.C. nn. 208/A in data 06.07.82 e 208/B in data 07.07.82, esecutive, ed approvato dalla D.G.R.L. con Deliberazione n. III/24048 in data 22.12.82, con esecutività da parte del Commissario di Governo per la Regione Lombardia in seduta 26.01.83 n. sp. 998/843;
- l'art. 19 del Regolamento Edilizio, che disciplina la composizione della Commissione Edilizia è stato modificato con D.C.C. nn. 34 del 13.02.87, 236 del 27.06.88 e 158 del 23.10.91, esecutive e non soggette ad approvazione regionale ex art. 22 L.R.02.11.78 n. 63;
- con D.G.C. n. 801 del 21.10.97 la Commissione Edilizia Comunale è stata integrata ai sensi dell'art. 5 della L.R. 09.06.97 con gli esperti in materia di tutela paesistico ambientale;
- gli artt. 18, 19 e 20 del Regolamento Edilizio, che disciplinano competenze, composizione, organi e procedure della Commissione Edilizia, integrata con gli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale, sono stati modificati con DCC n. 116 del 14.09.2000 e 13 del 06.02.2007, esecutive e non soggette ad approvazione regionale ex art. 22 L.R.02.11.78 n. 63, bensì alle procedure di approvazione previste dalle Leggi regionali n. 23 del 23.06.199 e n. 1 del 05.01.2000;

VISTO l'art. 41, primo comma, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 - "Misure di stabilizzazione della finanza pubblica" - che così recita: "Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione e dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia";

VISTA altresì la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 11 gennaio 2000 - Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicata sulla G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000, con oggetto "Disposizioni in materia di individuazione degli organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali delle amministrazioni e di conseguente soppressione degli organismi non indispensabili";

CONSIDERATO che la Commissione Edilizia è un organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione Comunale, che si esprime su questioni in materia urbanistica, edilizia ed ambientale, la cui attività consultiva si svolge mediante l'espressione di pareri preventivi obbligatori e non vincolanti, che vengono resi nei casi previsti dal Regolamento Edilizio;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" che sancisce la facoltà per i Comuni di prevedere l'istituzione della Commissione Edilizia, implicitamente individuandola un organo consultivo non indispensabile;

CONSIDERATO che il principio sopra menzionato, per quanto concerne l'istituzione o il mantenimento della Commissione Edilizia, si configura non come condizione di

legittimità, bensì quale indicazione di mera opportunità, rimettendo ad ogni singolo comune, nell'ambito della propria sfera di autonomia, la definizione della materia;

VISTI i Criteri e indirizzi generali per la redazione dei Regolamenti Edilizi Comunali approvati con D.G.R. 25.09.98 n. 6/38573, emanati in attuazione della L.R. 23/97, che confermano e disciplinano la potestà comunale di autonomia e responsabile elaborazione, adozione ed applicazione degli stessi;

VISTO l'art. 38 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio", in ordine al procedimento per il rilascio del permesso di costruire, che assegna espressamente al responsabile del procedimento la competenza a redigere la relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie;

RITENUTO che le richieste di parere inoltrate alla Commissione Edilizia per gli interventi previsti nel vigente Regolamento Edilizio, non siano imprescindibili per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente, comportando anzi un ingiustificato aggravio del procedimento amministrativo, in considerazione del fatto che, nel caso di molti provvedimenti autorizzativi, il rilascio dell'atto finale deve avvenire "ope legis", unicamente nel rispetto della normativa in vigore, in seguito alla verifica della conformità dell'opera progettata, effettuata con esito favorevole da parte degli uffici competenti;

VALUTATO che risulta oneroso e contrario alle finalità di risparmio ed efficienza dell'azione amministrativa, il mantenimento e la gestione della Commissione Edilizia, dal momento che la stessa deve essere periodicamente convocata, devono essere predisposti i verbali e riportati i pareri sulle rispettive pratiche, devono essere ogni anno conteggiati e liquidati i gettoni di presenza di tutti i componenti;

RITENUTO pertanto di poter evitare il ricorso alla consulenza tecnica fornita dalla Commissione edilizia in ordine all'approvazione di piani o progetti urbanistici ed edilizi che le vengano sottoposti e quindi di poter individuare tale istituzione come organo non indispensabile;

CONSIDERATO necessario abrogare gli articoli 18, 19 e 20 dell'attuale Regolamento Edilizio per quanto riguarda competenze, composizione, organi e procedure della Commissione Edilizia, al fine di snellire e semplificare le procedure in materia edilizia e urbanistica, oltre che di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi;

VISTO l'art. 29 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio", che disciplina la procedura di approvazione del Regolamento Edilizio;

VISTO inoltre il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", che sancisce l'obbligo per le regioni di promuovere l'istituzione delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti cui sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica;

VISTO l'articolo 80 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio", che assegna ai Comuni le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e per l'irrogazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in materia di beni paesaggistici;

VISTO inoltre l'art. 81 della medesima Legge Regionale 12/2005, che impone agli enti locali, titolari di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e

l'irrogazione delle relative sanzioni, di istituire e disciplinare la commissione per il paesaggio;

VISTA la D.G.R. n. 8/2121 del 15 marzo 2006, con la quale la Regione Lombardia ha approvato criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici;

VISTI la D.G.R. 25 luglio 1997, n. 6/30195 "Adozione del progetto di Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 27 maggio 1985, n. 57" e la D.G.R. 05 dicembre 1997, n. 6/32935 "Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzione di errori materiali agli elaborati del progetto di Piano Territoriale Paesistico Regionale", nonché l'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale medesimo, che sancisce l'obbligo di sottoporre ad uno specifico esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto tutti i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici, sia in ambito vincolato che non;

VISTA la D.G.R. 8 novembre 2002, n. 7/11045 "Approvazione delle linee guida per l'esame paesistico dei progetti prevista dall'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale", con l'approvazione della quale è diventata operativa la norma che prevede sull'intero territorio lombardo l'esame di impatto paesistico per tutti i progetti suscettibili di incidere sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici, anche nelle aree non sottoposte a tutela paesistica mediante specifico provvedimento amministrativo;

VISTI i contenuti dell'art. 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio", il quale impone una valutazione ambientale strategica per determinati piani e programmi;

RITENUTO urgente e necessario, alla luce della richiamata normativa, istituire la commissione comunale per il paesaggio, che dovrà essere composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;

RITENUTO altresì opportuno attribuire alla citata commissione per il paesaggio, oltre che i compiti istituzionali previsti dalla normativa regionale in ordine allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, anche altre competenze sotto il profilo ambientale, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, anche al di fuori delle aree vincolate con specifico provvedimento amministrativo;

VISTO l'allegato parere espresso dal Dirigente sulla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 (All. A);

DELIBERA

ABROGARE gli articoli 18, 19 e 20 del vigente Regolamento Edilizio che disciplinano composizione, competenze e procedure della Commissione Edilizia;

ADOTTARE il Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell'art. 81 della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (All.1);

DARE ATTO che la procedura di approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio segue l'iter previsto dall'art. 29 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12, e che lo stesso entrerà in vigore dalla data di

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell'avviso di deposito, che riporti gli estremi di adozione e approvazione comunale.